

Civile Ord. Sez. 6 Num. 22118 Anno 2020

Presidente: MOCCI MAURO

Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

Data pubblicazione: 13/10/2020

ORDINANZA

sul ricorso 1017-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

F.N.

- ricorrente -

contro

SNAM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell'avvocato LIVIA SALVINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAVIDE DE GIROLAMO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 371/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, depositata il 05/06/2018;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4905
20

PDF

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 371/02/2018, depositata il 19.4.2018 non notificata, la CTR del Molise rigettava l'appello dell'Agenzia delle Entrate proposto nei confronti di Snam s.p.a. per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Campobasso che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso di liquidazione, relativo all'imposta di registro relativa al 2011 per una servitù di gasdotto costituita su terreno agricolo, ritenendo corretta la tassazione con l'aliquota del 8% e non quella del 15% sul presupposto che nella nozione di trasferimento non può rientrare la costituzione di servitù.

Avverso la pronuncia della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo; la società contribuente resiste con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto di ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo l'Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della Tariffa, parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR errato nel non ritenere l'applicabilità, agli atti costitutivi di servitù su un terreno agricolo, dell'aliquota del 15%.

La censura non è fondata.

Secondo l'orientamento di questa Corte, recentemente ribadito, dal quale non vi è motivo di discostarsi, il termine "trasferimento" contenuto nell'art. 1, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali

immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo dominante (Cass. nn. 6761, 6762, 6763, 6764 del 2020; nello stesso senso, Cass. n. 22198 del 2019; Cass. n. 16495 del 2003).

La Corte ha osservato che il nuovo testo unico in materia di imposta di registro ha accorpato nell'art. 1 le disposizioni del D.P.R. n. 634 del 1972, artt. 1 e 1-bis, dando alla intera materia degli atti traslativi della proprietà dei beni immobili e degli atti traslativi e costitutivi dei diritti reali di godimento sugli stessi, una veste più organica.

Nel primo periodo si stabilisce che gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi vanno registrati con applicazione dell'aliquota dell'8%. Nel secondo periodo si prevede che, se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative di cui alla L. 9 maggio 1975, n. 153, artt. 12 e 13, si applica la maggiore aliquota del 15%.

Nella disciplina fiscale del primo periodo della tariffa vi è quindi una distinzione solo per tipi di atti e non più, come nel sistema precedente con l'aggiunta dell'art. 1-bis, per tipi di beni che ne formino oggetto. In particolare, la distinzione ora corre tra atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili (terreni, fabbricati) e atti traslativi di diritti reali di godimento (superficie,



enfiteusi, usufrutto, servitù, uso, abitazione), da una parte, e atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dall'altra.

Se tale è l'architettura della normativa - che, contrappone gli atti traslativi a quelli costitutivi di diritti reali di godimento, quali le servitù prediali, e fa ricadere tra i primi i "trasferimenti coattivi" di immobili o di diritti reali di godimento - sembra indiscutibile che il termine "trasferimento", conformemente all'etimo latino, sia stato usato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento. Ulteriore corollario è che il termine in questione non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante).

L'applicabilità della maggior aliquota del 15% ai soli atti traslativi è ulteriormente dimostrata dal fatto che nelle note all'art. 1 della nuova tariffa, proprio in relazione agli atti previsti dal 2° periodo, vengono usate espressioni (come acquirente, parte acquirente e beni alienati) e si prescrivono adempimenti che all'evidenza riguardano le alienazioni e non possono tecnicamente rapportarsi alla parte in favore della quale sia stata costituita - come nella specie - una servitù (di gasdotto). Anche a norma dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo cui nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione e dalla intenzione del legislatore, si deve pertanto concludere che l'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, esclude dall'imposizione con aliquota del 15% gli atti portanti costituzione di servitù (in tal senso Cass. nn. 22198,

22199, 22200, 22201 del 2019 nonché le già citate Cass. nn. 6761, 6762, 6763, 6764 del 2020).


Il ricorso deve essere, pertanto rigettato; le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2020.

Il Presidente
Mauro Mocci



SEGRETERIA CANCELLERIA

15 OTT 2020



Il Presidente
CANCELLERIA

